

ART. 7-*quater*. (*Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale*). — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 87. (ex 1. 112.) Cordoni, Delbono, Innocenti, Guerzoni, Gasperoni, Trupia, Motta, Diana, Sciacca, Nigra, Buffo, Nicola Rossi, Agostini, Buemi, Camo, Carbonella, Squeglia, Di Gioia.

Al comma 2, lettera g), numero 1, aggiungere, in fine, le parole: , previa omogeneizzazione degli stessi in materia di organizzazione, regolamentazione, trasparenza e tutela.

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-*bis*. (*Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni*). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-*ter*. (*Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati*). — 1. A decorrere dalla data di entrata in

vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-*quater*. (*Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale*). — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 88. (ex 1. 111.) Delbono, Nicola Rossi, Cordoni, Gasperoni, Guerzoni, Innocenti, Buffo, Nigra, Motta, Diana, Sciacca, Trupia, Buemi, Di Gioia, Camo, Carbonella, Squeglia.

Al comma 2, lettera g), sostituire il numero 2 con il seguente:

2) il trasferimento della posizione individuale, trascorso il periodo minimo di permanenza di tre anni, a tutti i fondi pensione complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, garantendo un'effettiva equiparazione tra i diversi fondi pen-

sione complementari attraverso provvedimenti coordinati ed organici, sia sotto il profilo delle regole di funzionamento che delle misure di trasparenza.

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-bis. (*Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni*). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-ter. (*Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati*). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-quater. (*Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale*). — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 89. (ex 1. 115.) Nicola Rossi, Delbono, Cordoni, Guerzoni, Gasperoni, Innocenti, Motta, Nigra, Trupia, Camo, Carbonella, Buemi, Di Gioia, Squeglia, Agostini, Pistone.

Al comma 2, lettera g), sostituire il numero 2 con il seguente:

2) l'introduzione di condizioni di omogeneità fra tutte le forme pensionistiche attraverso provvedimenti coordinati ed organici sia sotto il profilo delle regole di funzionamento che delle misure di trasparenza, anche al fine di consentire il trasferimento della posizione individuale trascorso un periodo minimo di tre anni;

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-bis. (*Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni*). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-ter. (*Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati*). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-quater. (*Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale*). — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 90. (ex 1. 116.) Delbono, Cordoni, Guerzoni, Buffo, Gasperoni, Camo, Squeglia, Buemi, Di Gioia, Carbonella, Innocenti, Motta, Nigra, Sciacca, Nicola Rossi, Agostini, Trupia, Pistone.

Al comma 2, lettera g), numero 2, dopo le parole: di cui alla lettera a) del comma 1 aggiungere le seguenti: e al comma 2.

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-ter. (Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-quater. (Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale). — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 92. (ex 1. 118.) Guerzoni, Delbono, Cordoni, Buffo, Buemi, Camo, Carbonella, Squeglia, Gasperoni, Innocenti, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia, Di Gioia.

Al comma 2, lettera g), numero 2, dopo le parole: articolo 3 aggiungere le seguenti: , nonché alle forme preesistenti di cui all'articolo 18.

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-ter. (Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-quater. (Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale). — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per

cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 91. (ex 1. 117.) Motta, Delbono, Trupia, Innocenti, Cordoni, Gasperoni, Nigra, Buffo, Nicola Rossi, Agostini, Camo, Carbonella, Squeglia, Buemi, Di Gioia.

Al comma 2, lettera g), numero 2, sopprimere le parole: nel caso in cui il lavoratore non eserciti la facoltà di cui al numero 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-ter. (Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel ter-

ritorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-quater. (Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale). — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 93. (ex 1. 119.) Delbono, Cordoni, Guerzoni, Buffo, Gasperoni, Camo, Carbonella, Innocenti, Motta, Nigra, Trupia, Buemi, Di Gioia, Squeglia.

Al comma 2, lettera g), numero 2, aggiungere, in fine, le parole: ovvero non eserciti il diritto di non conferire il trattamento di fine rapporto.

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-ter. (Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati). — 1. A decorrere dalla data di entrata in

vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-quater. (*Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale*). — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 94. (ex 1. 120.) Delbono, Innocenti, Cordoni, Camo, Carbonella, Squeglia, Buemi, DiGioia, Gasperoni, Trupia, Guerzoni, Motta, Buffo, Nigra.

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 2, aggiungere il seguente:

2-bis) il trasferimento automatico del diritto al conferimento del trattamento di fine rapporto maturando al fondo pensione di destinazione, nelle ipotesi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), e comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-bis. (*Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni*). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-ter. (*Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati*). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-quater. (*Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale*). — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 15. (ex 1. 124.) Delbono, Cordoni, Duilio, Camo, Carbonella, Squeglia, Guerzoni, Motta, Trupia, Buemi, Di Gioia.

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 2, aggiungere il seguente:

2-bis) una specifica forma di incentivazione fiscale per il conferimento, in via volontaria, del trattamento di fine rapporto maturato alle forme pensionistiche complementari, prevedendosi in particolare, e salvo quanto previsto alla lettera l) del presente articolo, un adeguato ampliamento del massimale deducibile di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, confermandosi altresì quanto stabilito dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 17 del medesimo decreto;

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-ter. (Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-quater. (Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale). — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 16. (ex 1. 130.) Delbono, Cordoni, Duilio, Camo, Carbonella, Squeglia, Guerzoni, Motta, Trupia, Buemi, Di Gioia, Pistone.

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 2, aggiungere il seguente:

2-bis) estensione ai fondi pensione aperti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, del principio di partecipazione negli organi di amministrazione e controllo, di cui all'articolo 5 del medesimo decreto, secondo forme e con modalità compatibili con la natura di tali fondi;

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-ter. (Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-quater. (Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale). — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 17. (ex 1. 131.) Delbono, Cordoni, Dui-lio, Camo, Carbonella, Squeglia, Guerzoni, Motta, Trupia, Buemi, Di Gioia.

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*) l'introduzione di norme che garantiscono la trasparenza del rapporto tra i fondi pensione complementari ed i loro sottoscrittori, in particolare attraverso la previsione di un obbligo in capo ai predetti fondi pensione di comunicare all'atto di offerta al pubblico, nonché, annualmente, all'interno delle relazioni di bilancio, in particolare, se e in quale misura si sia tenuto conto di aspetti etici, sociali ed ambientali nelle politiche di investimento e nelle scelte di portafoglio, e quali siano le procedure adottate al fine di realizzare gli eventuali obiettivi di responsabilità sociale del fondo;

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-*bis*. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-*ter*. (Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati). —

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-*quater*. (Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale). — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 95. (ex 1. 153.) Squeglia, Cordoni, Guerzoni, Innocenti, Motta, Buffo, Di Gioia, Trupia, Gasperoni, Nigra, Camo, Carbonella, Turco, Pennacchi, Agostini, Nicola Rossi.

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*) l'introduzione di condizioni di omogeneità di tutte le forme pensionistiche in materia di organizzazione, regolamentazione, trasparenza e tutela.

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-bis. (*Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni*). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-ter. (*Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati*). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-quater. (*Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale*). — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 96. (ex 1. 127.) Motta, Cordoni, Delbono, Guerzoni, Buffo, Diana, Camo, Carbonella, Squeglia, Gasperoni, Innocenti, Nigra, Sciacca, Trupia, Buemi, Di Gioia.

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 2, aggiungere il seguente:

2-bis) i criteri direttivi per gli interventi regionali in materia di previdenza integrativa individuale, considerato che alla previdenza complementare spetta il compito di concorrere, in collegamento con quella obbligatoria, agli scopi annunciati dall'articolo 38, secondo e quarto comma, della Costituzione, che stabilisce la specificità e l'unicità delle finalità previdenziali.

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-bis. (*Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni*). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-ter. (*Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati*). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-quater. (*Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale*). — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 97. (ex 1. 129.) Cordoni, Delbono, Guerzoni, Buffo, Diana, Camo, Carbonella, Squeglia, Gasperoni, Innocenti, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia, Buemi, Di Gioia.

Al comma 2, lettera g), sopprimere il numero 3.

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-ter. (Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-quater. (Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale). — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

• **1. 98.** Innocenti, Delbono, Guerzoni, Cordoni, Buffo, Diana, Buemi, Camo, Carbonella, Squeglia, Gasperoni, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia, Di Gioia.

Al comma 2, lettera g), sopprimere il numero 3.

• **1. 28.** Di Teodoro.

Al comma 2, lettera g), sostituire il numero 3 con il seguente:

3) la garanzia, al lavoratore che conferisce il proprio trattamento di fine rapporto ai sensi dei numeri 1 e 2, di un rendimento minimo pari a quello che si avrebbe mantenendolo presso il proprio datore di lavoro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-ter. (Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-*quater*. (*Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale*). — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 99. Cordoni, Delbono, Guerzoni, Gasperoni, Innocenti, Motta, Buemi, Di Gioia, Camo, Carbonella, Nigra, Trupia, Buffo, Squeglia, Diana, Sciacca.

Al comma 2, lettera g), numero 3, dopo le parole: detto contributo aggiungere le seguenti: , in mancanza di espressa previsione contrattuale,

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-*bis*. (*Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni*). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-*ter*. (*Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati*). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di

base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-*quater*. (*Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale*). — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 100. Delbono, Cordoni, Guerzoni, Buffo, Diana, Camo, Carbonella, Squeglia, Gasperoni, Innocenti, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia, Buemi, Di Gioia.

Al comma 2, lettera g), numero 3, sostituire le parole da: alla forma pensionistica fino alla fine del numero con le seguenti: alle forme pensionistiche contrattuali e collettive di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-bis. *(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).* — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-ter. *(Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati).* — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-quater. *(Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale).* — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 101. Guerzoni, Delbono, Cordoni, Buffo, Diana, Buemi, Camo, Carbonella, Squeglia, Gasperoni Innocenti, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia, Di Gioia.

Al comma 2, lettera g), numero 3, aggiungere, in fine, le parole: , secondo quanto previsto dalle forme istitutive.

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-bis. *(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).* — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-ter. *(Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati).* — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-quater. *(Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale).* — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 102. Delbono, Nicola Rossi, Guerzoni, Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Buemi, Di Gioia, Motta, Nigra, Trupia, Buffo, Diana, Squeglia, Camo, Carbonella, Sciacca.

Al comma 2, lettera g), sopprimere il numero 4.

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-ter. (Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-quater. (Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale). — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 103. Cordoni, Delbono, Camo, Carbonella, Innocenti, Gasperoni, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Buffo, Diana, Squeglia, Buemi, Di Gioia.

Al comma 2, lettera g), numero 4, sostituire le parole: la rimozione dei vincoli posti con le seguenti: il mantenimento delle norme previste.

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-ter. (Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-quater. (Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale). — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 104. Delbono, Cordoni, Guerzoni, Buffo, Diana, Camo, Carbonella, Squeglia, Gasperoni, Innocenti, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia, Buemi, Di Gioia.

Al comma 2, lettera g), numero 4, sopprimere le parole da: ; l'attuazione di quanto necessario fino alla fine del numero.

1. 29. Di Teodoro.

Al comma 2, lettera g), numero 4, sopprimere le parole da: , nonché il riconoscimento fino alla fine del numero.

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-*bis*. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-*ter*. (Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-*quater*. (Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale). — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per

cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 105. Innocenti, Delbono, Guerzoni, Cordoni, Gasperoni, Motta, Nigra, Trupia, Buffo, Diana, Sciacca, Camo.

Al comma 2, lettera g), numero 4, dopo le parole: in precedenza goduto, aggiungere le seguenti: secondo quanto previsto dalle fonti istitutive,

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-*bis*. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-*ter*. (Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel ter-

ritorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-*quater*. (*Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale*). — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 106. Nicola Rossi, Delbono, Guerzoni, Cordoni, Buemi, Camo, Carbonella, Gasperoni, Innocenti, Motta, Nigra, Trupia, Buffo, Diana, Sciacca, Pennacchi, Di Gioia.

Al comma 2, lettera g), sopprimere il numero 5.

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-*bis*. (*Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni*). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-*ter*. (*Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati*). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di

base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-*quater*. (*Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale*). — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 107. Guerzoni, Delbono, Cordoni, Camo, Carbonella, Innocenti, Gasperoni, Motta, Buemi, Nigra, Trupia, Sciacca, Buffo, Diana, Squeglia, Di Gioia.

Al comma 2, lettera g), numero 5, sostituire le parole: del fondo pensione aperto e di direttore generale dei fondi contrattuali *con le seguenti:* dei fondi pensione.

1. 30. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Di Teodoro.

(Approvato)

Al comma 2, lettera g), numero 5, sostituire le parole da: l'incentivazione dell'attività fino alla fine del numero con le seguenti: nei fondi pensione aperti, l'istituzione di organismi di sorveglianza ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, rappresentativi degli aderenti.

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-ter. (Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-quater. (Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale). — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. **108.** Delbono, Innocenti, Guerzoni, Buemi, Di Gioia, Cordoni, Gaperoni, Motta, Nigra, Trupia, Buffo, Diana, Sgiacca, Camo, Carbonella, Squeglia, Nicola Rossi, Agostini.

Al comma 2, lettera g), sopprimere il numero 6.

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-ter. (Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-quater. (Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale). — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

- **1. 109.** Delbono, Cordoni, Camo, Carbonella, Innocenti, Gasperoni, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Buemi, Di Gioia, Sciacca, Buffo, Diana, Squeglia.

Al comma 2, lettera g), sopprimere il numero 6.

- **1. 31.** Di Teodoro.

Al comma 2, lettera g), numero 6, sopprimere le parole: in via residuale.

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-*bis*. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-*ter*. (Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati). —

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 7-*quater*. (Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale). — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

- 1. 110.** Cordoni, Delbono, Camo, Carbonella, Innocenti, Gasperoni, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Buffo, Diana, Squeglia, Buemi, Di Gioia.

Al comma 2, lettera g), numero 6, aggiungere, in fine, le parole: , garantendo al lavoratore che conferisce il proprio trattamento di fine rapporto un rendimento minimo pari a quello che si avrebbe mantenendolo presso il proprio datore di lavoro;

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

ART. 7-*bis*. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 7-*ter*. (Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel ter-